

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO RICORSI ACCIUGHE SOTTO SALE DEL MAR LIGURE IGP

Scopo e campo di applicazione

Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità con le quali vengono gestiti i ricorsi presentati dalle Imprese alla Struttura di Controllo della Camera di Commercio di Genova.

Costituzione del Comitato Ricorsi

Articolo 1

Il Comitato Ricorsi è costituito da 3 membri titolari e 2 membri supplenti, da convocare in caso di assenza per impossibilità o incompatibilità di un membro effettivo, approvati dal Ministero e nominati dalla Camera di Commercio.

Non potranno far parte del Comitato Ricorsi coloro che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nelle precedenti attività di valutazione e controllo o che potrebbero incorrere in conflitto di interessi.

Articolo 2

Ogni variazione sulla composizione del Comitato Ricorsi sarà comunicata preventivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Comitato potrà operare nella nuova composizione solo dopo l'approvazione del Ministero.

Articolo 3

Il Comitato Ricorsi resta in carica per la durata della designazione ministeriale alle Camere di Commercio liguri quali Autorità pubbliche di controllo. I suoi membri possono essere rinominati.

Compiti del Comitato Ricorsi

Articolo 4

Il Comitato Ricorsi svolge la funzione di organo di riesame avverso le decisioni assunte dalla Struttura di Controllo autorizzata nei confronti degli operatori della filiera. In particolare, assume decisioni inerenti le modalità di svolgimento delle attività della Struttura, gli esiti dei controlli documentali e delle verifiche ispettive condotte presso le aziende.

Funzionamento del Comitato Ricorsi

Articolo 5

Il Comitato Ricorsi elegge al proprio interno il Presidente.

Articolo 6

Il Segretario verbalizzante può essere un membro esterno al Comitato Ricorsi, ma interno alla Struttura, la cui unica funzione consiste nella stesura del verbale della riunione del Comitato Ricorsi.

Articolo 7

Alle sedute del Comitato Ricorsi può partecipare, senza diritto di voto, il personale camerale della Struttura di Controllo interessata, esperti o altri soggetti convocati all'uopo dal Presidente.

Articolo 8

Il Comitato Ricorsi si può riunire in presenza fisica.

È ammessa la web-conference, la videoconferenza o analogo sistema videofonico.

Articolo 9

Le sedute sono valide con la presenza di 3 componenti.

In assenza del Presidente, il membro più anziano in età svolge le funzioni relative alla presidenza.

Articolo 10

Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 11

L'Operatore che intende proporre ricorso contro i provvedimenti della Struttura deve presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento, pena l'inammissibilità, una richiesta scritta alla Struttura di Controllo, in cui espone e motiva le ragioni del dissenso.

Il ricorso può essere consegnato a mano alla Struttura di Controllo, inoltrato per posta raccomandata con avviso di ricevimento oppure attraverso posta elettronica certificata (PEC).

La Struttura di controllo deve immediatamente trasmettere al Comitato Ricorsi il ricorso presentato, mettendo a disposizione il fascicolo che contiene la documentazione correlata a quanto rilevato nei confronti dell'Azienda ricorrente nonché i verbali del Comitato di Certificazione inerenti alla decisione contestata per permettere al Comitato Ricorsi di valutarne e deciderne la correttezza.

La Struttura di controllo è tenuta a concludere il procedimento entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del ricorso, pertanto il Comitato Ricorsi dovrà assumere una decisione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della pratica.

Qualora nel corso del procedimento il ricorrente dichiara di non avere interesse alla sua prosecuzione, il Comitato dichiara l'estinzione del procedimento stesso.

Le spese relative al ricorso sono a carico della parte soccombente.

Formulazione e comunicazione della decisione

Articolo 12

Il Comitato Ricorsi, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto o se lo stesso è stato proposto fuori termini, lo dichiara inammissibile.

Se ravvisa un'irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione che sospende i termini assegnati al ricorso, e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile.

Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge.

Se lo accoglie, annulla o riforma la decisione del Comitato di Certificazione.